

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 12
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi

nella seduta del dell'11-12 aprile 2018 con delibera n. 81)

- vista la legge 24 maggio 1967, n. 396 (*“Ordinamento della professione di biologo”*);
- vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*) e, in particolare, l'art. 9, comma 3;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*) e, in particolare, l'art. 12, ai sensi del quale *“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”*;

il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi adotta il seguente regolamento:

SOMMARIO

ARTICOLO 1 -	OGGETTO E DEFINIZIONI	PAG.	3
ARTICOLO 2 -	CAMPO DI APPLICAZIONE	PAG.	3
ARTICOLO 3 -	SOGGETTI LEGITTIMATI	PAG.	4
ARTICOLO 4 -	RICHIESTA DEI CONTRIBUTI O DEI VANTAGGI ECONOMICI	PAG.	4
ARTICOLO 5 -	ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DELLE UTILITÀ RICHIESTE	PAG.	5
ARTICOLO 6 -	RELAZIONE E RENDICONTO	PAG.	6
ARTICOLO 7 -	ENTRATA IN VIGORE	PAG.	6

ARTICOLO 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di iniziative rientranti nelle funzioni istituzionali dell'Ordine Nazionale dei Biologi;

b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Ordine Nazionale dei Biologi, funzionali allo svolgimento di iniziative rientranti nelle funzioni istituzionali dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

ARTICOLO 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, con il presente regolamento si intende definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e attribuzione di vantaggi economici, in modo da individuare procedure tese ad accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la relativa concessione e/o attribuzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché funzionali al controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi concessi o dei vantaggi economici attribuiti per gli scopi richiesti.

2. La concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici possono riguardare:

a) iniziative (studi, convegni, pubblicazioni, programmi, ecc.) di alto pregio scientifico in materie di specifico interesse per la categoria dei biologi;

b) iniziative di sostegno in favore di biologi iscritti all'Albo, colpiti da problematiche reputate meritevoli di ausilio da parte dell'Ordine, qualora si tratti di questioni potenzialmente in grado di interessare un numero più ampio di biologi ovvero qualora si ritenga che l'intervento sia opportuno a tutela della dignità della professione.

3. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, con propria motivata deliberazione, può valutare di concedere contributi o attribuire vantaggi economici anche per iniziative che abbiano oggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

4. Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 non possono:

- avere finalità di lucro o di promozione commerciale. È ammesso, ove preventivamente comunicato e per il solo ripianamento dei costi, il coinvolgimento di sponsor privati e la concessione di spazi pubblicitari purchè non abbiano carattere preminente o caratterizzante l'iniziativa e siano comunque conformi al

decoro della professione di biologo secondo la prudente valutazione del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi;

- essere organizzate, promosse o sostenute da partiti o movimenti, fondazioni e organizzazioni, comunque denominate, di diretta appartenenza politica e/o religiosa;

- avere finalità non coerenti con quelle cui l'Ordine Nazionale dei Biologi è funzionalmente deputato;

- essere organizzate da soggetti in conflitto di interessi con l'Ordine Nazionale dei Biologi.

ARTICOLO 3

SOGGETTI LEGITTIMATI

1. Le richieste di contributo e le domande di contribuzione di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), possono essere presentate da:

a) pubbliche amministrazioni, istituzioni scientifiche e universitarie o loro articolazioni;

b) associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni locali;

c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata.

2. Le richieste di contributo e le domande di contribuzione di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono essere presentate da ogni biologo iscritto all'Albo.

ARTICOLO 4

RICHIESTA DEI CONTRIBUTI O DEI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi o all'attribuzione di vantaggi economici sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione. In prima applicazione del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi può valutare ciascuna richiesta indipendentemente dallo specifico accantonamento annuale, purché vi sia copertura.

2. La domanda di concessione di contributi o di attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 2 deve contenere:

a) una dettagliata illustrazione dell'iniziativa da cui emerga la coerenza della stessa con le finalità di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e l'assenza delle ragioni ostative di cui all'art. 2, comma 4;

b) la natura del soggetto richiedente; nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), dovranno essere dettagliatamente illustrate le condizioni richieste da tale disposizione; nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, dovrà essere indicato il numero di iscrizione all'Albo;

- c) la quantificazione del contributo e/o la specificazione del vantaggio economico richiesti;
- d) un dettagliato programma economico/finanziario dell'iniziativa, con indicazione analitica della misura delle utilità richieste e dei relativi percettori;
- e) l'impegno a depositare una dettagliata relazione e un rendiconto analitico dell'iniziativa al termine della stessa, ovvero a intervalli predeterminati qualora ciò sia richiesto dalla natura dell'iniziativa, e a non modificare le finalità dell'iniziativa né il programma di spesa;
- f) per le richieste di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), l'indicazione di un referente;
- g) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 nonché alla eventuale pubblicazione dell'iniziativa sul sito istituzionale dell'Ordine Nazionale dei Biologi;
- h) l'impegno a comunicare, tempestivamente, qualunque variazione rispetto alle indicazioni fornite;
- i) l'accettazione espressa che, in caso di violazione degli impegni assunti, l'Ordine Nazionale dei Biologi può esigere la restituzione del contributo eventualmente già concesso e rifiutarsi di provvedere alla erogazione della parte residua ovvero la restituzione del controvalore del vantaggio economico attribuito, salvi gli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 5

ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DELLE UTILITÀ RICHIESTE

1. Sulla richiesta di concessione di contributi o di attribuzione di vantaggi economici si pronuncia il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi nei 30 giorni successivi alla sua presentazione.
2. La richiesta, completa di tutti gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, il quale può riservarsi di provvedere in prima persona alla relativa istruttoria ovvero demandarla a uno dei consiglieri.
3. Il Presidente o il Consigliere delegato accertano, anzitutto, la completezza della richiesta; in mancanza di uno o più degli elementi di cui all'art. 4, i richiedenti vengono invitati alla relativa integrazione. La richiesta di integrazione sospende il termine di cui al comma 1.
4. Terminata l'istruttoria, il Presidente o il Consigliere delegato illustrano al primo Consiglio utile la richiesta. Il Consiglio si pronuncia con delibera motivata.
5. In caso di accoglimento della richiesta, l'Ordine Nazionale dei Biologi concederà le utilità richieste secondo il programma approvato.

ARTICOLO 6

RELAZIONE E RENDICONTO

1. I soggetti destinatari delle utilità concesse o attribuite sono tenuti a produrre una dettagliata e documentata relazione dell'iniziativa al termine della stessa ovvero a intervalli predeterminati, qualora ciò sia richiesto dalla natura dell'iniziativa, da cui sia possibile evincere il rispetto degli impegni assunti al momento della richiesta.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i soggetti destinatari delle utilità concesse o attribuite sono tenuti a presentare un dettagliato e documentato rendiconto al termine dell'iniziativa ovvero a intervalli predeterminati, qualora ciò sia richiesto dalla natura dell'iniziativa stessa.
3. In caso di mancata presentazione delle relazioni e dei rendiconti ovvero laddove dal loro esame emerga la violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'Ordine Nazionale dei Biologi può esigere la restituzione del contributo eventualmente già concesso e rifiutarsi di provvedere alla erogazione della parte residua ovvero la restituzione del controvalore del vantaggio economico attribuito, salvi gli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito dell'ONB.